



COMUNE DI SCILLATO
Provincia di Palermo

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 10 DEL 09.02.2016

OGGETTO:

SENTENZA TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE N.831/2015 . GIUDIZIO
CIVILE COMUNE DI SCILLATO – DI STEFANO GIUSEPPE + ANAS S.P.A.
RIESAME E RETTIFICA DELIBERAZIONE DI G.M. N.78 DEL 14.12.2015.

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **NOVE** del Mese di **FEBBRAIO** alle ore 13,15 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **FRISA GIUSEPPE** nella qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
FRISA GIUSEPPE	SINDACO	X	
PATA GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
MACAIONE PIETRO	ASSESSORE	X	
TERRANOVA GANDOLFO	ASSESSORE	X	
LA RUSSA ROSANNA	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Russo Antonino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco sottopone alla G.M la seguente proposta di deliberazione

Premesso:

Che in data 13.12.2011 è stato notificato al Comune di Scillato un atto di citazione per chiamata in causa di terzi ex art.106 c.p.c. con il quale l'ANAS s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Gian Claudio Picardi, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Lo Pinto, ha citato il Comune di Scillato innanzi al Tribunale di Termini Imerese – Sez. distaccata di Cefalù – nell'udienza del 04 Maggio 2012 per il sinistro occorso al Sig. Di Stefano Giuseppe che ha citato l'ANAS per la richiesta di condanna al risarcimento per danni fisici riportati in conseguenza di un incidente verificatosi in data 26.06.2010 in una strada di contrada Torribene ubicata in questo Comune;

Che il Comune chiamato in causa, per tutte le motivazioni descritte nell'atto di citazione medesimo, al fine di provvedere alla difesa della propria posizione di estraneità ai fatti contestati, intendeva costituirsi in giudizio;

Che, quindi, con deliberazione n. 31 del 14.03.2012 immediatamente esecutiva, la G.M. ha conferito incarico all'Avv. Guggino Antonello, con studio in Termini Imerese, per la difesa delle ragioni del Comune nel giudizio di che trattatasi;

Che a seguito del dibattimento e dell'esito del giudizio, con nota assunta agli atti del Comune al prot. 3320 del 06 agosto c.a. il legale dell'Ente, l'avv. Guggino, ha trasmesso copia della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 831 pubblicata il 05.08.2015, RG n. 50409/2011, Rep. 1008/2015 del 05.08.2015 che condanna il Comune di Scillato al risarcimento del danno alla parte offesa ex art. 2051 c.c., sig. Di Stefano Giuseppe, meglio generalizzato nel dispositivo;

Che con nota assunta agli atti dell'Ente al prot. 3972 del 24 settembre 2015 il legale del Comune ha comunicato che l'Anas a mezzo del procuratore costituito, Avv. Santo Lo Pinto, ha notificato presso il suo studio legale la succitata sentenza ai fini del passaggio in giudicato della stessa;

Che l'Amministrazione ha proposto gravame innanzi alla Corte d'Appello di Palermo avverso la predetta sentenza di condanna, con incarico conferito all'avv. Claudio Trovato con studio in Palermo in Via delle Alpi (deliberazione di G.M n. 66 del 07.10.2015);

Che da detta sentenza esecutiva scaturiva un debito fuori bilancio di euro 68.019,33 a carico del Comune;

Che non ricorrevano le condizioni per potere procedere entro il 2015 alla liquidazione in unica soluzione di quanto intimato in sentenza, attese le attuali difficoltà economiche in cui versa l'Ente anche seguito di ulteriore riduzione dei contributi sia dello Stato che della Regione;

Che, con nota prot. 4717 del 18 novembre 2015, il Sindaco, stante l'urgenza di definire il bilancio di previsione 2015 ed il pluriennale 2015-2017, chiedeva al legale dell'Ente di farsi latore nei confronti del legale del Di Stefano, di una proposta di dilazione di pagamento nel triennio 2015/2017 della somma riconosciuta in sentenza di primo grado ammontante ad euro 68.019,33, senza con ciò rinunciare all'intrapreso giudizio di secondo grado e fatti

salvi gli effetti dell'eventuale accoglimento della richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;

Che l'avv. Claudio Trovato comunicava al legale della controparte, avv. Salvatore Barrale, la proposta di rateazione predisposta dall'Amministrazione di rateizzazione triennale del debito, senza aggravio di interessi, con espressa precisazione che l'eventuale adesione all'ipotesi di accordo non implicava acquiescenza alla sentenza di condanna n. 831/2015 disposta dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio RG 50409/2011, né la rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto dell'Ente Locale, ivi inclusa l'eventuale azione di ripetizione degli importi comunque versati ed ogni altra ammessa dalle norme vigenti; la proposta, inoltre, conteneva l'ulteriore precisazione che, nel caso di accoglimento della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c, sulla quale il Comune avrebbe insistito in giudizio, le somme già versate a quella data sarebbero rimaste acquisite al Sig. Di Stefano, salvo l'esperimento del diritto di ripetizione, all'esito del giudizio di secondo grado o dell'ulteriore giudizio di legittimità.

Che l'Avv. Salvatore Barrale, nell'interesse del proprio assistito, comunicava al legale dell'Ente l'adesione alla proposta e confermava che l'accettazione non costituiva per tutte le parti acquiescenza alla sentenza nr 831/15 oggetto di appello;

Considerato:

Che con deliberazione n. 78 del 14.12.2015 – da intendersi integralmente richiamata – la Giunta Municipale disponeva la predetta dilazione di pagamento secondo le modalità ed i termini indicati nella nota sindacale prot. n. 4717 del 18.11.2015 ed autorizzava il Sindaco a sottoscrivere lo schema di accordo bonario allegato alla delibera, da intendersi esplicativo della proposta di rateazione e delle intese intercorse in tal senso;

Che, in particolare, lo schema di accordo per la dilazione del pagamento prevedeva la dilazione delle somme previste in sentenza da corrispondere al sig. Di Stefano Giuseppe, quantificate in euro 64.070,99 come disposto dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese nr. 831 pubblicata il 05.08.2015, resa nel giudizio RG n. 50409/2011;

Che a seguito ed in esecuzione della predetta delibera veniva consegnato al legale del Di Stefano finché fosse sottoscritto per adesione, lo schema di accordo approvato;

Che l'accordo bonario veniva sottoscritto dal Di Stefano così come confermato dalla nota dell'Avv. Barrale del 31.12.2015 prot. n. 5214;

Che, da ulteriori accertamenti eseguiti dall'Ente emergeva che nel testo dell'atto, per mero errore materiale, erano state trasfuse alcune clausole del tutto estranee alle intese intercorse ed alla formazione della volontà dell'Amministrazione; Segnatamente, risultavano erroneamente inserite le disposizioni di cui all'art. 2, nonché le previsioni di cui all'art. 4 rubricato "risoluzione definitiva della controversia" e dell'art 3, in cui veniva citato il riferimento "Rinuncia agli effetti del decreto ingiuntivo esecutivo";

Che, in particolare, gli articoli 2 e 4, erroneamente inseriti nell'ambito dell'accordo bonario, non costituiscono espressione della la volontà espressa dalla Giunta Municipale nella deliberazione nr. 78 del 14.12.2015, da intendersi limitata alla mera regolazione della rateazione dell'importo liquidato in sentenza, né sono conformi alle intese convenute per il tramite dei legali delle parti nella corrispondenza antecedente alla sottoscrizione dell'accordo.

Che tale errore ostativo, essenziale e riconoscibile, veniva dunque formalmente rilevato dall'Amministrazione ed esplicitato nei seguenti atti:

- nota del Sindaco, prot. n. 76 del 11.01.2016, in riscontro alla nota pec dell'Avv.to Barrale, prot. n. 52174 del 31.12.2015;
- nota della dott.ssa Quagliana, prot. n. 09 del 04.01.2016, indirizzata al Sindaco, alla Giunta municipale e al Segretario generale, ;
- nota del Segretario generale, dott. Antonino Russo, prot. n. 250 del 01-02.2016, indirizzata al Sindaco;

Ritenuta, pertanto, l'irrelevanza giuridica, l'invalidità e comunque in ogni caso l'inefficacia dei citati articoli 2 e 4 e, in generale, delle disposizioni inserite nell'ambito dell'accordo bonario facenti riferimento alla rinuncia da parte dell'Ente Locale al giudizio di secondo grado pendente innanzi alla Corte d'Appello di Palermo (RGA 2213/2015) il cui inserimento nell'ambito dello schema di accordo bonario è stato determinato, si ribadisce, da un mero errore materiale, inidoneo a sovvertire la reale volontà dell'Ente Locale avente ad oggetto in via esclusiva la dilazione di pagamento di cui alla delibera di giunta, senza acquiescenza alla sentenza di condanna nr. 831/2015 disposta dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio RG 50409/2011, né tantomeno rinuncia al giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Palermo iscritto n. RGA 2213/2015.

Tanto premesso, alla luce di quanto sopra, si propone alla Giunta di prendere atto e fare proprie le superiori considerazioni e relative note e per ciò stesso riconoscere come errori materiali, - peraltro essenziali ed immediatamente evincibili dalla lettura del testo – le clausole di cui agli artt. 2 e 4 (nonché, relativamente al titolo dell'art. 3, la dicitura "Rinuncia agli effetti del decreto ingiuntivo esecutivo"), contenute nello schema di accordo allegato alla delibera di G. M. n. 78 del 14.12.2015, da intendersi inequivocamente "*tanquam non esset*", giacché estranee ed ultronee alla formazione della volontà dell'Ente e, in ogni caso, al contenuto della citata deliberazione di G.M., atto presupposto all'elaborazione dello schema di accordo e vincolante in ordine al suo contenuto;

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione che precede redatta dal Sig. Sindaco;

Convenuto sulle ragioni di opportunità per provvedere all'adozione del presente atto;

Riesaminata la deliberazione di G.M. n.78 del 14.12.2015 e lo schema di accordo allegato;

Vista la legge n. 142/90, la L.R. n.48/91 di recepimento, nonché la L.R. n.30/2000 di modifica;

Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti delle richiamate leggi;

Visto l'O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta

DELIBERA

o
o
a
),
a
o
o
li
,
e
a
ri
zi

e
ri
e
a
o
e
o

o
li

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte prendere atto e fare proprie le superiori considerazioni e relative note e per ciò stesso riconoscere come errori materiali l'inserimento nello schema di accordo, allegato alla delibera di G. M. n. 78 del 14.12.2015, degli artt. 2 e 4 e, relativamente al titolo dell'art. 3, la dicitura "Rinuncia agli effetti del decreto ingiuntivo esecutivo", ritenendoli *"tamquam non esset"* e non espressione ed estrinsecazione delle volontà delle parti, volte come più volte citato e riferito, alla sola dilazione, nel triennio 2015/2017, del debito scaturito dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 831/2015 ed ammontante ad € 64.070,99 e senza che ciò andasse ad incidere sulla azione intrapresa per il ricorso in appello innanzi alla Corte d'Appello di Palermo e già iscritta a ruolo al n. RGA 2213/2015.

IL SINDACO
F.to Frisa Giuseppe

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Macaone Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonino Russo

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonino Russo)

Affissa all'albo pretorio dal _____ al _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____.

Scillato li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Russo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2°, L.R. n. 44/91).

Scillato li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonino Russo